



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2081

Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di esercizio del voto di fiducia da parte dei senatori a vita

Indice

1. DDL S. 2081 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2081	4

1. DDL S. 2081 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2081
XVIII Legislatura

Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di esercizio del voto di fiducia da parte dei senatori a vita

Iter

25 febbraio 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2081

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Ignazio La Russa](#) ([FDI](#))

Cofirmatari

[Alberto Balboni](#) ([FDI](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **29 gennaio 2021**; annunciato nella seduta n. 297 del 2 febbraio 2021.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , FIDUCIA AL GOVERNO , SENATORI A VITA

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 25 febbraio 2021. Annuncio nella seduta n. 300 del 25 febbraio 2021.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2081

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2081

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **LA RUSSA** e **BALBONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2021

Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di esercizio del voto di fiducia da parte dei senatori a vita

Onorevoli Senatori. - L'articolo 59 della Costituzione stabilisce - al primo comma - che chi è stato Presidente della Repubblica, al termine del mandato presidenziale, diventi senatore a vita; al secondo comma, prevede che « Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario ».

La disposizione che prevede la presenza, in Senato, di alcuni componenti non elettivi costituisce una deroga al principio fissato dall'articolo 58 della Costituzione, in base al quale i senatori sono eletti a suffragio universale dai cittadini che hanno superato il venticinquesimo anno di età e la cui *ratio* si evince dai resoconti dell'Assemblea costituente ove si legge - con riferimento al secondo comma - che vi sono « delle capacità, che è opportuno assicurare alla seconda camera, [...] che non è opportuno siano scelte attraverso le elezioni » e che vi sono « personalità di altissima competenza per il loro temperamento o il loro ufficio [...] che non vogliono o non possono prendere parte alle competizioni elettorali. Privare la seconda camera dell'apporto di tali uomini non è opportuno ».

La loro partecipazione ai lavori del Senato con gli stessi diritti e doveri dei senatori eletti non può certo essere limitata per quanto riguarda l'alto contributo che da essi ci si aspetta nella definizione delle scelte di merito nello svolgimento del ruolo parlamentare.

Diverso è invece attribuire a chi non è confortato dall'elezione popolare anche il potere di contribuire o addirittura essere determinante nella nascita o nella fine di un governo che, per sua natura, dipende da un'adesione dei senatori non legata al merito di singoli provvedimenti bensì all'adesione complessiva ad un determinato schieramento politico.

Soprattutto negli ultimi decenni, in situazioni di maggioranze politiche non ampie, è emerso come i senatori a vita possano condizionare gli esiti delle votazioni in Senato, dando luogo a evidenti distorsioni politico-istituzionali.

È evidente, infatti, che quando pochi voti possono determinare gli esiti delle votazioni di fiducia espresse dall'Assemblea, si può arrivare al paradosso per cui membri non eletti e, dunque, non rappresentativi di una volontà popolare, diventino l'ago della bilancia nelle scelte relative alla esistenza o permanenza di un Governo.

Tutto ciò appare ancora più evidente in un sistema bipolare come il nostro ed alla luce della riduzione del numero dei parlamentari frutto della recente modifica costituzionale, che prevede solo duecento senatori più, appunto, i senatori a vita, il cui ruolo può rivelarsi ancor più decisivo.

Non ci si può sottrarre ad una serie di ragionevoli interrogativi circa la compatibilità di questo peso decisivo con una forma di governo che, invece, affonda le sue radici nel principio della rappresentatività e nella responsabilità politica di ogni parlamentare che è e deve essere espressione di una scelta diretta del popolo.

Per queste ragioni e senza nulla togliere all'importanza delle personalità che vengono nominate senatori a vita e anzi nel profondo rispetto del loro ruolo e del prezioso contributo che possono

apportare nell'ambito dei lavori parlamentari (almeno fino a quando il dibattito in corso sull'attualità dell'intero articolo 59 non troverà una definizione), con il presente disegno di legge costituzionale si ritiene di prevedere che i senatori a vita partecipino a pieno titolo ai lavori del Senato fatta eccezione solo per i voti di fiducia al Governo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 59 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I senatori a vita partecipano a pieno titolo ai lavori del Senato, fatta eccezione per i voti di fiducia al Governo ».

